



ATTO N. DD 3770

DEL 25/09/2020

Rep. di struttura DD-UA3 N. 697

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n°104 di Lauriano dal km 1+000 al km 2+000, sp 100 di Moriondo dal km 2+200 al km 3+200 e dal km 3+500 al km 5+000, sp 105 di Monteu da Po dal km 1+000 al km 2+000, sp 105 dir 01 di Monteu da Po dal km 1+200 al km 2+000, sp 590 Val Cerrina dal km 12+000 al km 13+000, dal km 15+500 al km 18+500 e dal km 19+000 al km 21+000, sp 122 di Chieri dal km 31+300 al km 34+000, sp 224 di Pavarolo dal km 0+600 al km 1+200, sp117 di Cordova dal km 1+000 al km 1+500, sp 71 di Aramengo dal km 0+300 al km 1+700, sp 100 di Moriondo dal km 0+200 al km 0+500, sp 102 di Berzano dal km 0+500 al km 2+000, sp 103 di Castagneto dal km 0+800 al km 3+000, sp 97 di Cinzano dal km 1+000 al km 2+000, dal km 3+000 al km 3+500 e dal km 4+000 al km 8+000
Restringimento della carreggiata con istituzione di senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 Km/h per consentire i lavori di pulizia fossi.

Premesso che:

- La Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 deve eseguire dei lavori di manutenzione sdei fossi di raccolta delle acque di piattaforma lungo alcune strade provinciali, tra le quali quella oggetto della presente ordinanza.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, all'istituzione di senso unico alternato, lungo la S.P. n° 104 di Lauriano dal km 1+000 al km 2+000, sp 100 di Moriondo dal km 2+200 al km 3+200 e dal km 3+500 al km 5+000, sp 105 di Monteu da Po dal km 1+000 al km 2+000, sp 105 dir 01 di Monteu da Po dal km 1+200 al km 2+000, sp 590 Val Cerrina dal km 12+000 al km 13+000, dal km 15+500 al km 18+500 e dal km 19+000 al km 21+000, sp 122 di Chieri dal km 31+300 al km 34+000, sp 224 di Pavarolo dal km 0+600 al km 1+200, sp117 di Cordova dal km 1+000 al km 1+500, sp 71 di Aramengo dal km 0+300 al km 1+700, sp 100 di Moriondo dal km 0+200 al km 0+500, sp 102 di Berzano dal km 0+500 al km 2+000, sp 103 di Castagneto dal km 0+800 al km 3+000, sp 97 di Cinzano dal km 1+000 al km 2+000, dal km 3+000 al km 3+500 e dal km 4+000 al km 8+000, mediante impiego di impianto semaforico da cantiere o movieri, dal giorno 01/10/2020 al giorno 13/11/2020 limitatamente al periodo temporale compreso tra le ore 8,00 alle ore 18,00.



Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020”.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 01 geom. Giovanni GAVAZZI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare l'istituzione di senso unico alternato, lungo la S.P. n° 104 di Lauriano dal km 1+000 al km 2+000, sp 100 di Moriondo dal km 2+200 al km 3+200 e dal km 3+500 al km 5+000, sp 105 di Monteu da Po dal km 1+000 al km 2+000, sp 105 dir 01 di Monteu da Po dal km 1+200 al km 2+000, sp 590 Val Cerrina dal km 12+000 al km 13+000, dal km 15+500 al km 18+500 e dal km 19+000 al km 21+000, sp 122 di Chieri



dal km 31+300 al km 34+000, sp 224 di Pavarolo dal km 0+600 al km 1+200, sp117 di Cordova dal km 1+000 al km 1+500, sp 71 di Aramengo dal km 0+300 al km 1+700, sp 100 di Moriondo dal km 0+200 al km 0+500, sp 102 di Berzano dal km 0+500 al km 2+000, sp 103 di Castagneto dal km 0+800 al km 3+000, sp 97 di Cinzano dal km 1+000 al km 2+000, dal km 3+000 al km 3+500 e dal km 4+000 al km 8+000, mediante impiego di impianto semaforico da cantiere o movieri, dal giorno 01/10/2020 al giorno 13/11/2020 limitatamente al periodo temporale compreso tra le ore 8,00 alle ore 18,00.

- Il committente : Città Metropolitana di Torino
- La Ditta esecutrice : EDILSTRADE MINTURNO SRL
- Direttore dei Lavori e CSE: Geom. Giulio SAVANT AIRA

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.



Città metropolitana di Torino

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 25/09/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani